



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 31 del 20 dicembre 2019

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i.- Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. CASALE Luca - Sindaco	Si
2. GODINO Gilberto - Assessore	Si
3. GATTI Marco - Consigliere	Si
4. SFORZA Rosaria Rita - Vice Sindaco	Si
5. ARISI Monica - Consigliere	Si
6. ZAMBOTTO Laura - Consigliere	Si
7. FEROGIA Gesmina - Consigliere	No
8. GATTI Giancarlo - Consigliere	Si
9. NOE' Francesca - Consigliere	Si
10. CASTAGNO Aldo - Consigliere	Si
11. COLOMBATTO Martina - Consigliere	No
	<i>Totale Presenti: 9</i>
	<i>Totale Assenti: 2</i>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Stefania VENTULLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	16/12/2019	dr.ssa Monica BUSSONE
SG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	13/12/2019	dr.ssa Stefania VENTULLO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 30 in data 12/12/2019
ad oggetto: **Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i.- Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018.**

Richiamato l'art. 20 del T.U.S.P, che prevede ai commi 1 e 2, che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette ed indirette, adottando eventualmente un piano di razionalizzazione ove si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, T.U.S.P.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Visti gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)" emanate da MEF - Dipartimento del Tesoro e Corte dei conti.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Dato atto che la società partecipata SMAT spa, è da intendersi esclusa dall'applicazione del TUSP, in quanto, ai sensi dell'art. 26 comma 5 dello stesso decreto, è da considerarsi quotata, avendo adottato in data 4 febbraio 2016 (quindi prima del termine del 30.6.16 adottato dalla norma, e prima di quello del 23.6.16 precisato dalle Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti sulla Revisione periodica- paragrafo 4.3) atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; pertanto, la ricognizione operata nell'allegato A della Società SMAT spa e delle partecipate indirette di questa assume solo rilevanza ricognitoria.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Segretario Comunale in collaborazione con il Servizio finanziario, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

Dato atto che la ricognizione ordinaria di cui all'Allegato A è stata trasmessa all'Organo di Revisione, per le eventuali valutazioni di competenza, non essendo la normativa chiara circa l'esigenza o meno di un parere in merito da parte dello stesso.

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Visto l'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018 come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che all'esito della ricognizione NON EMERGONO PARTECIPAZIONI:

- da cedere/alienare
- mettere in liquidazione
- da fondere o incorporare

Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse, come meglio illustrate in "Allegato A".

Di dare atto altresì che la società partecipata SMAT spa, è da intendersi esclusa dall'applicazione del TUSP, in quanto, ai sensi dell'art. 26 comma 5 dello stesso decreto, è da considerarsi quotata, avendo adottato in data 4 febbraio 2016 (quindi prima del termine del 30.6.16 adottato dalla norma, e prima di quello del 23.6.16 precisato dalle Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti sulla Revisione periodica- paragrafo 4.3) atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; pertanto, la ricognizione, di cui si dà conto nell'allegato A, di SMAT spa e delle partecipate indirette di questa assume solo rilevanza ricognitoria.

Di comunicare la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

Di incaricare i competenti uffici comunali di dettagliare ulteriori dati necessari per il caricamento sul portale MEF e la relativa trasmissione.

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ed allegato nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Relatore: Luca Casale – Sindaco

Per la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20191220

Poiché nessun consigliere chiede la parola,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari

DELIBERA

Approvare la proposta del Ufficio Organizzazione e affari generali n. 30 in data 12/12/2019 soprariportata

Successivamente, stante l'urgenza, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari,

DELIBERA

Dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CASALE Luca

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
dr.ssa Stefania VENTULLO

Documento firmato digitalmente

Copia cartacea conforme al documento informatico originale firmato digitalmente

Fiano,

Il Segretario Comunale

RICORSI - Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione;*
- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione*

COMUNE DI FIANO
Città Metropolitana di Torino

RELAZIONE TECNICA

ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE

PARTECIPAZIONI

ANNO 2019

RELAZIONE TECNICA
ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
ANNO 2019

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di n'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Il Comune di Fiano con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22.09.2017 ha effettuato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 commi 1 e 2 del TUSP, non individuando partecipazioni da alienare ma confermando il mantenimento di quelle detenute;

L'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche, dopo aver provveduto alla revisione straordinaria, effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Il Comune di Fiano con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20.12.2018 ha effettuato la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, non individuando partecipazioni da alienare ma confermando il mantenimento di quelle detenute;

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che:

“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente e inoltre i dati sono riassunti in schede desunte dalla rilevazione straordinaria dello scorso anno.

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Elenco Società con quote di partecipazione diretta

Il Comune di Fiano partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società **SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.** - con una quota del 0,0006%;
2. Società **S.I.A. S.r.L. – Servizi Intercomunali per l'Ambiente** con una quota del 2,74%

1. Elenco Società con quote di partecipazione indiretta

Detenute da SMAT - Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A.

soc. controllate da Smat

Risorse Idriche S.p.A.	91,62%
AIDA Ambiente S.r.l.	51,00%

società partecipate da Smat:

SAP S.p.A	44,92%
S.I.I. S.p.A.	19,99%
Nord Ovest Servizi S.p.A.	10,00%
Mondo Acqua S.p.A.	4,92%
Environment Park S.p.A.	3,38%
Water Alliance Acque del Piemonte Torino	8,33%

le partecipazioni indirette detenute dal Comune nelle suddette società sono le seguenti:

-	RISORSE IDRICHE S.P.A.	0,00005%
-	AIDA AMBIENTE S.R.L.	0,00003%
-	SAP S.P.A	0,00003%
-	S.I.I. S.P.A.	0,00001%
-	NORD OVEST SERVIZI S.P.A.	0,00001%
-	MONDO ACQUA S.P.A.	0,00000%
-	ENVIRONMENT PARK S.P.A.	0,00000%
-	Water Alliance Acque del Piemonte Torino	0,00001%

Dr._1	C.F. 07937540016	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (SMAT)
--------------	-------------------------	--

Anno di costituzione: 2000

Società a totale partecipazione pubblica

Tipo di partecipazione: diretta

Percentuale di partecipazione del Comune 0,00008% (percentuale non di controllo)

Attività svolta: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Capitale sociale nominale: €. 345.533.761,65

Patrimonio netto al 31.12.2018: €. 615.9741,78

Principali indicatori con riferimento all'esercizio 2018

Numero dipendenti	973
Numero amministratori	9
Numero componenti organo di controllo	3

Costo del Personale	62.090.930
Compensi Amministratori	1.039.154
Compensi Componenti organo di controllo	66.000

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	51.796.714,00
2017	60.427.907,00
2016	61.548.845,00
2015	54.957.083,00
2014	42.752.766,00
2013	42.825.467,00

FATTURATO	
2018	327.179.680,00
2017	330.151.739,00
2016	335.581.857,00
2015	339.387.515,00
FATTURATO MEDIO	333.075.197,75

Si elencano le verifiche effettuate in ottemperanza del TUSP, come di seguito;

VERIFICHE DA EFFETTUARE	ESITO VERIFICHE
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle Categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	NO
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	NO
La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,co 2, lett. c)	NO
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co.2 lett.d e art. 26, co. 12-quinquies)	NO
Perdita in 4 dei 5 esercizi precedenti (per le società che non gestiscono servizi di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	NO
Necessità di aggregazione con altre società avanti ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	NO

Alla luce dell'analisi sopra espletata si ritiene opportuno per l'Ente mantenere la partecipazione diretta in SMAT S.p.A. per i seguenti motivi:

- la società produce servizi di interesse generale nell'Ambito Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Torino, istituito con la Legge Regionale del 20 gennaio 1997 n.13 e , in tal modo, persegue finalità istituzionali del Comune (ex art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP), per il beneficio alla collettività e secondo legge in quanto collegata alla normativa specifica sul servizio idrico integrato - cfr. legge 36/1994.
- Non vi sono altre società operanti nello stesso settore e l'esercizio dell'attività risulta da convenzione di servizio sottoscritta tra l'Autorità d'ambito ATO3 e SMAT S.p.A. nell'ottobre 2004.

Si dà atto altresì che la società partecipata SMAT spa, è da intendersi esclusa dall'applicazione del TUSP, in quanto, ai sensi dell'art. 26 comma 5 dello stesso decreto, è da considerarsi quotata, avendo adottato in data 4 febbraio 2016 (quindi prima del termine del 30.6.16 adottato dalla norma, e prima di quello del 23.6.16 precisato dalle Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Cortei dei Conti sulla Revisione periodica- paragrafo 4.3) atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; pertanto, la rilevazione di SMAT spa e delle partecipate indirette di questa assume solo rilevanza ricognitoria.

Dr._2	C.F. 087699660017	SERVIZI INTERCOMUNALI PER L'AMBIENTE (SIA S.R.L.)
--------------	--------------------------	--

Anno di costituzione: 2003

Società a totale partecipazione pubblica

Tipo di partecipazione: diretta

Percentuale di partecipazione del Comune 2,74% (percentuale non di controllo)

Attività svolta: GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI

Fatturato 2018: € 6.948.749

Principali indicatori con riferimento all'esercizio 2018

Numero dipendenti	34
Numero amministratori	5
Numero componenti organo di controllo	3

Costo del Personale	1820.265
Compensi Amministratori	0
Compensi Componenti organo di controllo	23.784

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	138.963
2017	113.474
2016	211.619
2015	147.303

FATTURATO	
2018	6.948.749
2017	5.667.392
2016	10.556.657
2015	7.363.783
FATTURATO MEDIO	7.724.266

Si elencano le verifiche effettuate in ottemperanza del TUSP, come di seguito;

VERIFICHE DA EFFETTUARE	ESITO VERIFICHE
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle Categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	NO
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	NO
La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)	NO
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2 lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	NO
Perdita in 4 dei 5 esercizi precedenti (per le società che non gestiscono servizi di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	NO
Necessità di aggregazione con altre società avanti ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	NO

Alla luce dell'analisi sopra espletata si ritiene opportuno per l'Ente mantenere la partecipazione diretta in S.I.A. s.r.l. per i seguenti motivi:

- la società produce servizi di interesse generale propri del Comune di Fiano e, in tal modo, persegue finalità istituzionali (ex art. 4 comma 2 lett. a) TUSP). per il beneficio alla collettività e secondo legge in quanto il servizio di nettezza urbana rientra nelle funzioni fondamentali del Comune.
- SIA S.r.L svolge per conto dell'Autorità di Bacino – ATO R- l'attività di gestione della discarica di Grosso. L'attività è svolta per il beneficio alla collettività di riferimento e secondo legge rientra nelle funzioni fondamentali del Comune.

Tutte le sopra elencate società, anche nel caso non siano imposte da legislazione vigente, svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in particolare hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi non dismettibili e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio. Il loro mantenimento non comporta spese sul bilancio comunale, ad eccezione di quelle derivanti dall'espletamento di servizi. Pertanto la loro dismissione non comporterebbe comunque risparmi di spesa.

Si evidenzia inoltre, in merito alle partecipazioni indirette, che il Comune di Fiano non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente provvedimenti di razionalizzazione delle stesse.

Fiano, 12.12.2019

Il Sindaco

Luca CASALE

Il Segretario Comunale

Stefania VENTULLO

